



Berna, 8.6.2009

N. 323.0.2.2009

## Circolare

D. 30

# Accordo di libero scambio con il Canada

## **Entrata in vigore dell'accordo multilaterale di libero scambio AELS-Canada e dell'accordo bilaterale Svizzera-Canada sull'agricoltura in data 1° luglio 2009**

Gli accordi con il Canada presentano alcune particolarità e notevoli differenze rispetto agli accordi già esistenti dell'AELS o della Svizzera. Le più importanti sono riportate qui di seguito.

### **1 Aliquote preferenziali all'importazione in Svizzera**

Le aliquote saranno adeguate nella tariffa doganale elettronica Tares al momento dell'entrata in vigore degli accordi.

### **2 Disposizioni in materia di origine**

#### **2.1 Principio**

##### 2.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS-Canada

###### **Campo di applicazione territoriale (parti contraenti)**

- Stati AELS
- Canada

###### **Campo di applicazione**

- Merci dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale, esclusi pochi prodotti agricoli contenuti nei capitoli citati
- Alcuni prodotti agricoli trasformati
- Pesci e certi prodotti di mare

##### 2.1.2 Accordo bilaterale Svizzera-Canada sull'agricoltura

Tale accordo concerne alcuni prodotti agricoli di base dei capitoli da 1 a 24.

#### **2.2 Regole d'origine**

Le regole d'origine applicabili sono desumibili dall'allegato C dell'accordo multilaterale AELS.

##### 2.2.1 Regole della lista

Le regole della lista si trovano nell'appendice I dell'allegato C dell'accordo AELS. **Esse sono tendenzialmente meno restrittive rispetto alle tradizionali regole europee.**

**Come base di calcolo per le regole di valore, l'accordo prevede, oltre al prezzo franco fabbrica, anche il valore di transazione.** Maggiori dettagli sono riportati nell'articolo 1 dell'allegato C.

#### 2.2.2 Assortimenti

Si applica una regola speciale per gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato con un criterio di valore pari al **25 per cento** del prezzo franco fabbrica o del valore di transazione. Tale regola è dunque nettamente più liberale rispetto alle regole corrispondenti negli altri accordi di libero scambio.

#### 2.2.3 Cumulo

L'accordo prevede, oltre al consueto cumulo bilaterale con prodotti originari, **anche il cumulo con materiali lavorati o trasformati insufficientemente nell'altro Stato contraente (cumulo totale).** Vale a dire che una lavorazione o una trasformazione sufficiente non deve avvenire nel territorio doganale di un unico Stato contraente. Possono essere prese in considerazione (cumulate) le fasi di produzione eseguite nell'intera zona di libero scambio. Il fornitore (A) del materiale lavorato o trasformato insufficientemente in uno Stato contraente emette un certificato per il produttore (B) dell'altro Stato contraente, in cui sono riportati i procedimenti di lavorazione o di trasformazione eseguiti e i dati rilevanti per l'origine. B può pertanto valutare se in complesso sono stati soddisfatti i criteri d'origine. L'accordo non prevede una forma particolare per tale certificato. B è tenuto a conservarlo per tre anni come documento comprovante il carattere di prodotto originario. Non è invece consentito un cumulo al di fuori dei confini dell'accordo (cumulo diagonale).

#### 2.2.4 Drawback

Non vige alcun divieto di drawback.

#### 2.2.5 Sovvenzioni all'esportazione

Per prodotti agricoli trasformati nonché per prodotti agricoli di base che sono oggetto di concessioni della controparte vige un divieto di sovvenzioni all'esportazione, conformemente alla definizione dell'*Accordo sull'agricoltura* dell'OMC. Ciò significa che, per i prodotti sui quali la controparte accorda delle concessioni, non sono corrisposte sovvenzioni all'esportazione dall'entrata in vigore dell'accordo.

#### 2.2.6 Spedizione diretta

L'accordo prevede la **possibilità di suddivisione degli invii in Stati terzi**, analogamente a quanto previsto dagli accordi con Repubblica di Corea, Cile, SACU e Messico.

#### 2.2.7 Contabilità separata

L'accordo prevede la possibilità di tenere una contabilità separata.

### 2.3 Prove dell'origine

La prova dell'origine valida è la **dichiarazione d'origine in lingua francese o inglese.** L'accordo non prevede **alcun certificato di circolazione delle merci.** La **dichiarazione d'origine può essere rilasciata dagli spedizionieri, dagli agenti doganali e da altre persone coinvolte nella procedura dietro presentazione di un'autorizzazione scritta dell'esportatore.**

2.3.1 Tenore della dichiarazione d'origine

Il testo corrisponde a quello riportato negli altri accordi (**eccezione: indicazione dello Stato d'origine predefinita**) ed è il seguente:

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No ...] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of **Canada/EFTA<sup>1</sup>** preferential origin.

oppure:

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle **Canada/AELÉ<sup>1</sup>**.

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma e nome leggibile dell'esportatore)

2.3.2 Dichiarazioni d'origine trasmesse elettronicamente

**Su tali dichiarazioni, trasmesse direttamente dall'esportatore all'importatore, non è necessario apporre la firma.**

2.3.3 Dichiarazione d'origine in copia

**Importazione in Svizzera: in sostituzione dell'originale si può utilizzare anche una copia della dichiarazione d'origine.**

2.3.4 Dichiarazioni d'origine per più invii

**Un esportatore può emettere una sola dichiarazione d'origine per più invii di prodotti originari identici, inviati nell'arco di 12 mesi e destinati allo stesso importatore in un altro Stato contraente. L'esportatore è tenuto a dichiarare tale periodo nella dichiarazione.**

**Per la prima importazione in Svizzera va utilizzata la dichiarazione originale quale dichiarazione d'origine. Per le importazioni successive sono accettate copie, sulle quali deve figurare il numero della prima imposizione.**

2.3.5 Rinuncia alla dichiarazione d'origine; valori limite

2.3.5.1 Importazione in Canada

- "Casual goods"<sup>2</sup>: senza valore limite
- Merci commerciabili: US\$ 1200.-

2.3.5.2 Importazione in Svizzera

- Merci private nel traffico turistico: fr. 2100.-

<sup>1</sup> "Canada/EFTA preferential origin" o "l'origine préférentielle Canada/AELÉ" significa prodotto originale qualificato secondo le regole d'origine dell'accordo di libero scambio AELS/Canada. Nell'ambito dell'accordo bilaterale sull'agricoltura Svizzera-Canada l'espressione "Canada/AELS" o "Canada/AELÉ" deve essere sostituita con "Canada/Switzerland" o "Canada/Suisse".

<sup>2</sup> Vedi [MEMORANDUM D11-4-13: RULES OF ORIGIN FOR CASUAL GOODS REGULATIONS](#) o [MÉMOIRANDUM D11-4-13: RÈGLES D'ORIGINE DES MARCHANDISES OCCASIONNELLES](#)

- Piccoli invii da privato a privato: fr. 900.-

## 2.4 Esportatore autorizzato

Le normative corrispondono a quelle degli altri accordi. Le autorizzazioni attuali si estendono al presente accordo.

## 2.5 Controlli posticipati dell'origine

Con i controlli posticipati dell'origine la parte esportatrice emette all'attenzione della parte importatrice **una perizia motivata sullo statuto originario dei prodotti interessati. Sulla base di tale perizia l'autorità doganale della parte importatrice decide in merito alla concessione di preferenze.**

## 3 Riduzione tariffale per l'importazione in Canada

In linea di principio i dazi doganali sui prodotti industriali, nonché sul pesce e su altri prodotti di mare sono eliminati dall'entrata in vigore dell'accordo. I dazi canadesi per i prodotti di cantieristica navale ritenuti sensibili sono eliminati nel quadro di periodi transitori della durata di 10 e 15 anni [vedi [allegato E \(e\)](#) o [allegato E \(f\)](#)].

Prodotti agricoli trasformati: [allegato G \(e\)](#) e [tabella II sull'allegato G \(e\)](#) oppure [allegato G \(f\)](#) e [tabella II sull'allegato G \(f\)](#).

Prodotti rientranti nell'accordo sull'agricoltura: allegato I dell'[accordo sull'agricoltura](#).

## 4 Documentazione

L'accordo integrale AELS-Canada è pubblicato sul [sito Internet dell'AELS](#) in francese e inglese.

L'accordo principale AELS-Canada e l'accordo bilaterale Svizzera-Canada sono pubblicati nelle lingue nazionali sul [Foglio federale](#).

L'allegato C sarà pubblicato nel [documento D.30](#). I testi originali sono già disponibili sul [sito Internet dell'AELS](#).

Gli altri documenti disponibili su Internet sono in corso di aggiornamento.

## 5 Entrata in vigore

Gli accordi entrano in vigore il 1° luglio 2009.